



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA**



**REGIONE
LAZIO**

**REGOLAMENTO AZIENDALE A.O. SAN GIOVANNI –
ADDOLORATA IN MATERIA DI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, NONCHE' SUL
DIRITTO DI ASSEMBLEA**

Personale del Comparto

Art. 1

Campo di applicazione e Finalità

1. *Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato dell'area del comparto, dipendente dell'A.O. San Giovanni - Addolorata.*
2. *Il Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n.182, di conversione del D.L. 20 settembre 2015, n.146, in materia di servizi minimi essenziali, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantire dette prestazioni. Attua l'Accordo collettivo nazionale del 20 settembre 2001 sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito del comparto del Servizio Sanitario nazionale. Il Regolamento integra e sostituisce il precedente regolamento di cui all'Ordine di servizio 15 aprile 2003 adottato in forma congiunta dalla Direzione Sanitaria e Dalla Direzione Amministrativa Aziendale. Nell'ambito della presente regolamentazione si intendono richiamate e applicate tutte le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.*
3. *Le parti convengono nel considerare i contingenti di cui al comma 2 rivedibili a seconda delle eventuali, differenti esigenze che dovessero scaturire da successive modifiche organizzative aziendali. Eventuali modifiche numeriche dei contingenti di cui al presente Regolamento, potranno avvenire su richiesta di una delle parti. A tal fine i contingenti minimi sono definiti in nell'Allegato 1 al presente Regolamento che potrà essere modificato dinamicamente in funzione delle riorganizzazioni/ristrutturazioni che potrebbero intervenire nel corso degli anni, senza che sia necessario modificare il regolamento attuale.*
4. *Il presente Regolamento disciplina inoltre il diritto di Assemblea dei lavori secondo quanto previsto nel vigente CCNL dall'art. 13 e, per quanto non regolato da tale articolo, dall'art. 4 del contratto collettivo quadro del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.*
5. *Nel presente Regolamento vengono altresì recepiti i tempi e le modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite dal Protocollo di intesa sulle linee guida per le predette procedure, sottoscritto in data 31 Maggio 2001 dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali.*
6. *Le norme del presente Regolamento, si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata, non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*

Art.2

Servizi Pubblici Essenziali

1. *Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, sono i seguenti:*

A - Assistenza sanitaria d'urgenza ed ordinaria;

B - Attività di supporto, logistico, organizzativo ed amministrativo;

C - Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologico;

D - Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento;

2. *In ottemperanza ai contenuti dell'Art.3, comma 3, degli Accordi ARAN-OO.SS., per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza Sanitaria d'urgenza", si conferma il mantenimento in servizio dei contingenti di personale, delle diverse categorie e profili, normalmente impiegato durante il turno di riferimento, in cui viene effettuato lo sciopero, come da Allegato 1.*

3. *Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, si fa riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.*

4. *Nell'ambito dei servizi essenziali, di cui al comma 1, l'Azienda garantisce i valori ed i diritti costituzionalmente tutelati, assicurando la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo i contingenti di personale definiti nell'allegato A), tenendo presente l'organizzazione aziendali così come concepita.*

5. *Alle suddette prestazioni indispensabili, viene garantito il supporto attivo nelle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compreso il Servizio trasfusionale, necessario al loro espletamento.*

6. *Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità dell'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.:*

A- ASSISTENZA SANITARIA

Il Direttore pro tempore del Dipartimento Professioni Sanitarie, in occasione di ogni sciopero, con il supporto dei Dirigenti delle Professioni, dei RIOD e dei RIOP, assicura la presenza dei contingenti di personale di cui al presente regolamento.

Assistenza d'urgenza

- a) Pronto Soccorso
- b) Rianimazione e Terapia intensiva Chirurgica
- c) Sale Operatorie d'urgenza
- d) Neurologia con UTN
- e) Neonatologia con TIN
- f) Cardiologia d'urgenza con UTIC
- g) Emodialisi
- h) Prestazioni di ostetricia, connesse ai parti
- i) Servizio Trasporti Infermi e Centro Mobile Rianimazione

Assistenza Ordinaria

- j) Servizi di area chirurgica per l'emergenza
- k) Servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapie sub intensive ed attività di supporto ad esse
- l) Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno, per l'utenza interessata (D.H. Oncoematologici)
- m) Nido e assistenza neonatale
- n) Assistenza farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili e C.T.A.
- o) Prestazioni ambulatoriali limitatamente ai trattamenti onco-ematologici terapeutici.

B- ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO

Il Direttore pro tempore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in collaborazione con i RUP ed

i DEC dei Servizi in Appalto, garantisce:

- ✓ *Servizio portineria sufficiente a garantire l'accesso ai servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso.*
- ✓ *Servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o. in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banca latte per i neonati.*

- ✓ *Raccolta ed allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente;*
- ✓ *Servizi facenti capo alla Direzione Sanitaria, nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali Europee, nazionali e territoriali nonché, quelle referendarie.*

C- DISTIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Il Direttore pro tempore della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie, Uso Razionale dell'Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica, con il supporto dello Staff interno, garantisce:

- ✓ *Interventi urgenti di manutenzione degli impianti.*
- ✓ *Attività commesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi informatici, reti telefoniche, ecc), necessarie per l'espletamento delle prestazioni proprie dell'azienda.*

D- EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

Il Direttore pro tempore della UOC Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale, assicura:

- ✓ *Limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge. Tale servizio deve essere garantito solo nel caso in cui lo sciopero sia proclamato, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.*

Art. 3

Contingenti di Personale

1. *Ai fini dei contenuti dell'art. 2 del presente regolamento, nell'allegato 1) sono individuati i contingenti del personale cui compete garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero.*
2. *La Direzione Sanitaria e/o Amministrativa, in occasione di ogni sciopero e a seconda della relativa competenza, per il tramite della DMPO/DPS per le rispettive competenze individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti sopra richiamati tenuti*

all'erogazione delle prestazioni indispensabili e necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero secondo la classificazione di cui all'allegato 1). L'identificazione dei nominativi avviene per il tramite dei RIOP/RIOD, delle Strutture aziendali interessate.

- 3. L'individuazione dei nominativi segue, di norma, criteri di rotazione per garantire a tutti i lavoratori, a turno, di fruire del diritto di sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.*
- 4. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, ove sia possibile*
- 5. Il personale eccedente gli standard minimi, è assegnato mediante l'istituto della mobilità d'urgenza, per assicurare i contingenti laddove gli stessi siano venuti meno per sopraggiunte assenze non prevedibili (infortuni, malattie, ecc) al fine di garantire il diritto di sciopero. E' vietato l'utilizzo di personale in reperibilità durante lo sciopero, fuori dei casi dove tale personale è inserito nel servizio interessato.*
- 6. Il personale che non aderisce allo sciopero rimane a disposizione dell'ufficio SCOA DAI in seno al Dipartimento delle Professioni sanitarie.*
- 7. Successivamente alla data di pubblicazione dello sciopero, non possono essere concesse richieste di assenza soggette ad autorizzazione.*

Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

- 1. Fermo restando quanto disposto dal citato Accordo ARAN – OO.SS del 20.09.2001, in ordine alla regolamentazione dell'effettuazione degli scioperi e della relativa tempistica, la Direzione Generale, ricevuta la comunicazione dello sciopero, trasmette la medesima all'Ufficio Relazioni Sindacali che, dopo aver accertato quali siano i servizi interessati dall'astensione dal lavoro, comunica alla Direzione Amministrativa e/o alla Direzione Sanitaria, a seconda del ruolo di appartenenza del personale interessato alla giornata di astensione dal lavoro, la data dello sciopero e le OO. Sindacali che hanno proceduto all'indizione.*
- 2. Conformemente ai criteri di cui all'art. 3, su indicazione della Direzione Sanitaria e/o della Direzione Amministrativa, per il tramite della DMPO/DPS per le rispettive competenze, è richiesto ai Responsabili (RIOP/RIOD) delle Strutture interessate, di comunicare i nominativi dei contingenti di personale a cui compete l'erogazione dei servizi minimi essenziali di cui all'allegato 1) del presente regolamento.*

3. *La quantificazione numerica dei suddetti contingenti, concordata con la RSU e le OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, può essere oggetto di successive modificazioni, previo accordo fra le parti, in considerazione di eventuali e successive riorganizzazioni aziendali.*
4. *L'individuazione dei nominativi da comprendere nei contingenti deve possibilmente tenere conto dell'assegnazione del personale in servizio presso le singole strutture aziendali interessate dallo sciopero. Nel caso di impossibilità nel reperire il personale delle suddette strutture, conseguente all'obbligo di garantire il principio di rotazione di cui all'art. 3, comma 3, l'Azienda può comprendere nel contingente altro personale aziendale del medesimo profilo.*
5. *Laddove l'organico aziendale non consenta un'equa rotazione, i responsabili (RIOP/RIOD) delle strutture interessate possono comprendere nei contingenti, al fine di garantire il diritto al godimento di specifici istituti contrattuali (ferie, riposo compensativo, malattia ecc.), unità di personale già inserite in occasione di altri scioperi.*

Art.5

Diritto di Assemblea

I Dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per un massimo di 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le parti concordano che il luogo identificato nel perimetro aziendale per lo svolgimento delle assemblee sia di norma il cd "Antico Atrio"; nei casi in cui l'attività lavorativa si articolata in turni l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico (Art. 4 comma 5 CCNQ 2017). Sono applicate le disposizioni inerenti i contingenti di personale e gli standard minimi previsti di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Le assemblee possono essere effettuate anche in modalità telematica. Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto, per come previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Art.6

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. *In base a quanto stabilito dagli Accordi del 20.09.2021, in caso di controversie a livello aziendale, il prefetto provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del Tentativo di Conciliazione, entro un termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione del personale e della richiesta della procedura conciliativa. Il prefetto può, altresì, chiedere alle OO.SS. e all'Azienda notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni, dall'apertura del confronto.*

2. *Il tentativo si considera altresì espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia, entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.*
3. *Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore ai 10 giorni.*
4. *Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.*
5. *Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato, non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art.2, comma 6 della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione della parte datoriale.*
6. *Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6 comma 5, così come modificato dall'Accordo 8 marzo 2016.*

Art. 7

Sanzioni

1. *In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel citato Accordo collettivo nazionale del 20 settembre 2001, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.*

| DOTAZIONE | | P.L. D.O. | SCHEMA TURNI S.M. CPSI M/P/N | SCHEMA TURNI S.M. OSTETRICHE M/P/N | SCHEMA TURNI S.M. CPS FISIOTERAPISTI | SCHEMA TURNI S.M. CPS TNFP | SCHEMA TURNI S.M. OSS M/P/N | SCHEMA TURNI S.M. OTA/AUS | SCHEMA TURNI S.M.-AUSILIARI M/P/N |
|-----------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| A | | | | | | | | | |
| 1 | UOC CENTRO DI RIANIMAZIONE | 8 | 4/4/4 | | | | | | 1/1/1 |
| 0 | UOC MEDICINA D'URGENZA E PS (DEGENZA) 2 lati da 12 pl ciascuno | 24 | 4/4/4 | | | | 2/2 | | |
| -1 | UOC MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO COVID | 24 | 4/4/4 | | | | 2/2/1 | | |
| -1 | UOC MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (P.L. ORDINARI) DISATTIVATO | 24 | 2/2/2 | | | | 2/2 | | |
| B | | | | | | | | | |
| 5 | DEGENZA WEEK SURGERY (20) | 20 | 2/2/2 | | | | 1/1 | | |
| 5 | LONG SURGERY 2 (UOC UROLOGIA P.L.18 + UOC OSG 2 P.L.) | 20 | 2/2/2 | | | | 1/1 | | |
| 4 | PIATTAFORMA LONG ELEZIONE 1 - (CHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA (17 P.L. + UOC ORI 11 P.L.)) | 28 | 3/3/2 | | | | 2/2 | | |
| 4 | PIATTAFORMA LONG URGENZA | 28 | 3/3/3 | | | | 2/2 | | |
| 3 | UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (25) + (25) | 50 | 6/4/4 | | | | 4/4 | | |
| 2 | UTIC (10) - CARDIOLOGIA (16) | 26 | 5/5/5 | | | | 2/2 | | |
| 2 | UOS WEEK CARDIOLOGICO (10) E UOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA(10) | 20 | 2/2/2 | | | | 2/1 | | |
| 1 | LONG ALTE SPECIALITA' (UOC NEUROCHIRURGIA P.L. 12 + UOC CH. VASCOLARE P.L. 6 + UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA P.L. 2 + 2 P.L. DISPONIBILI) | 22 | 3/2/2 | | | | 2/2 | | |
| 1 | UOC NEUROLOGIA (20) CON UTN (6) | 26 | 4/4/3 | | | 1+1+REP | 2/1/1 | | |
| 0 | UOC MIAIC | 20 | 2/2/2 | | | | 2/2 | | |
| 0 | UOC GERIATRIA | 28 | 3/2/2 | | | | 2/2/1 | | |
| C | | | | | | | | | |
| 4 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | 11 | 5/5/5 | | | | | | 1/1 |
| D | | | | | | | | | |
| 4 | UOC MEDICINA INTERNA (12 P.L.) + UOC GASTROENTEROLOGIA (8 P.L.) | 20 | 2/2/2 | | | | 2/2 | | |
| 4 | UOSD MEDICINA INTERNA INDIRIZZO DISMETABOLICO | 26 | 3/2/2 | | | | 2/2 | | |
| 3 | UOSD RIABILITAZIONE MOTORIA (CR + UOC ORTOPEDIA) | 12 | 1/1/1 | | 8 | | 1/1/1 | | |
| 3 | WEEK SURGERY 2 | 20 | 2/2/2 | | | | 1/1 | | |
| 2 | REPARTO PREDIMMISSIONE | 18 | 2/2/2 | | | | 2/2 | | |
| 2 | UOC OSTETRICIA DEGENZA | 18 | | 2/2/2 | | | 1/1/1 | | |

